



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2007
(OR. en)**

7304/07

**ANTIDUMPING 13
COMER 35
CHINE 6
NIS 41
ASIE 25
GOLFE 2**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 9 marzo 2007

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia e della Repubblica di Corea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 88 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.3.2007
COM(2007) 88 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia e della Repubblica di Corea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, (d'ora in poi "il regolamento di base"), nel quadro della procedura relativa alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia e della Repubblica di Corea.

- **Contesto generale**

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base e risulta da un'inchiesta effettuata conformemente ai requisiti di procedura e di merito che vi sono definiti.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non esiste alcuna disposizione nel settore della proposta.

- **Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell'Unione**

Non applicabile.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate dalla procedura hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

- **Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

- **Analisi d'impatto**

La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede un'analisi d'impatto globale, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Riassunto delle misure proposte**

Il 22 dicembre 2005, la Commissione ha avviato *ex officio* un riesame intermedio

parziale vertente unicamente sulla definizione dei prodotti interessati dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originari della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'Arabia Saudita, della Bielorussia, dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia, della Repubblica di Corea e dell'India.

Il punto di partenza del presente riesame è stata l'informazione, fornita da un produttore esportatore coreano, che era opportuno escludere le fibre di poliesteri in fiocco con basso punto di fusione dalla definizione dei prodotti, poiché risultava che essi presentavano caratteristiche fisiche e chimiche di base diverse da quelle di altri tipi di fibre di poliesteri in fiocco ed erano destinati ad usi diversi.

L'inchiesta ha tuttavia evidenziato che le fibre di poliesteri in fiocco a basso punto di fusione ed altri tipi di fibre di poliesteri in fiocco condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni finali fondamentali. In particolare, le fibre di poliesteri in fiocco a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco sono fabbricati a partire dalle stesse materie prime, il loro procedimento di fabbricazione è essenzialmente lo stesso, condividono le stesse utilizzazioni finali tipiche, hanno gli stessi circuiti di distribuzione e, infine, sono in certa misura intercambiabili. Si è quindi concluso che le fibre di poliesteri in fiocco a basso punto di fusione ed altri tipi di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco devono essere considerati lo stesso prodotto per l'applicazione delle vigenti misure antidumping..

Si propone quindi di concludere il presente riesame intermedio parziale senza modificare la descrizione dei prodotti soggetti alle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della RPC, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia e della Repubblica di Corea. Occorre notare infatti che le misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 1515/2006 del Consiglio, del 13 ottobre 2006 e che pertanto tali importazioni non sono più soggette al riesame intermedio parziale.

Gli Stati membri sono stati consultati ed hanno unanimemente appoggiato la presente proposta.

Si propone che il Consiglio adotti la proposta allegata di regolamento da pubblicare quanto prima possibile sulla Gazzetta ufficiale.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà per i seguenti motivi:

il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopraindicato e non consente decisioni nazionali.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato l'obiettivo della proposta all'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:

il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (d'ora in poi "il regolamento di base"), ed in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURE

1.1. Misure esistenti

- (1) Mediante il regolamento (CE) n. 1522/2000², il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia.
- (2) Mediante il regolamento (CE) n. 2852/2000³, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie della Repubblica di Corea e dell'India.
- (3) Mediante il regolamento (CE) n. 1799/2002⁴, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie della Bielorussia.
- (4) Mediante il regolamento (CE) n. 428/2005⁵, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

² GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

³ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1).

⁴ GU L 274 del 11.10.2002, pag. 1.

⁵ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1333/2005 del Consiglio (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1).

originari della Repubblica popolare cinese (RPC) e dell'Arabia Saudita, e ha modificato e prorogato per cinque anni le misure concernenti la Repubblica di Corea.

- (5) Tutti questi regolamenti saranno d'ora in poi denominati "regolamenti iniziali". Le inchieste che hanno portato all'adozione delle misure istituite dai regolamenti iniziali saranno d'ora in poi denominati "inchieste iniziali". In seguito ai riesami in previsione della scadenza delle misure concernenti le importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia⁶, il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1515/2006⁷, ha abrogato i dazi antidumping applicabili a queste importazioni.
- (6) È opportuno rilevare che una nuova procedura antidumping concernente le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan è stata avviata il 12 aprile 2006⁸ e che sono state istituite misure provvisorie dal regolamento (CE) n. 2005/2006⁹.

1.2. Motivazione del riesame

- (7) Il punto di partenza del presente riesame è stata l'affermazione, da parte del produttore esportatore coreano Saehan Industries Inc., che sarebbe stato opportuno escludere le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, così come definite al successivo considerando (20), dalla definizione del prodotto, poiché risultava che esse presentavano caratteristiche fisiche e chimiche di base diverse da quelle degli altri tipi di fibre in fiocco di poliesteri e che erano destinate ad usi diversi. In particolare, contrariamente agli altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione sembravano possedere intrinseche proprietà leganti.

1.3. Apertura

- (8) Dopo aver concluso, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame parziale intermedio, la Commissione ha annunciato, mediante un avviso (d'ora in poi denominato "avviso d'apertura") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea¹⁰, l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame della definizione dei prodotti interessati dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia, dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia, della Repubblica di Corea e dell'India. È opportuno rilevare che questo riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione.

1.4. Inchiesta di riesame

⁶ GU C 174 del 14.7.2005, pag. 15; GU C 323 del 20.12.2005, pag. 21.

⁷ GU L 282 del 13.10.2006, pag. 1.

⁸ GU C 89 del 12.4.2006, pag. 2.

⁹ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 65.

¹⁰ GU C 325 del 22.12.2005, pag. 20.

- (9) La Commissione ha ufficialmente notificato l'apertura dell'inchiesta di riesame alle autorità della RPC, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia, dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia, della Repubblica di Corea e dell'India (d'ora in poi denominati "paesi interessati") nonché a tutte le altre parti notoriamente interessate, vale a dire i produttori esportatori dei paesi interessati e le loro associazioni, gli utilizzatori e gli importatori nella Comunità e le loro associazioni, gli utilizzatori e gli importatori della Comunità e le loro associazioni, nonché i produttori comunitari e la loro associazione. Ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tutte le parti interessate che lo hanno richiesto e hanno indicato che vi erano motivi particolari di essere sentite, sono state ascoltate.
- (10) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono fatte conoscere entro i termini precisati nell'avviso di apertura.
- (11) Quanto alla portata del riesame, non è stato fissato alcun periodo di inchiesta a tal fine. Le informazioni comunicate nei questionari coprono il periodo che va dal 1998 al 2005 (d'ora in poi denominato "periodo considerato"). Per il periodo considerato, sono state richieste informazioni sul volume e sul valore delle vendite/degli acquisti, nonché sul volume e la capacità di produzione di tutti i tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri e di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione. Inoltre, le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze o analogie tra le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e gli altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri per quanto riguarda il processo di produzione, le caratteristiche tecniche, le utilizzazioni finali, l'interscambiabilità etc.
- (12) Risposte sufficientemente complete al questionario sono state ricevute da un produttore esportatore di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri thailandese, da due coreani e da un saudita, da quattro produttori comunitari di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, da cinque utilizzatori e da due importatori di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri nella Comunità. Molte altre parti, comprese l'associazione degli utilizzatori e l'associazione dei produttori comunitari di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, hanno comunicato le loro osservazioni.
- (13) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.
- (14) È opportuno notare che, considerando che nell'ottobre 2006, sulla base di riesami in vista della scadenza delle misure effettuati in parallelo, le misure applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originari dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia sono state abrogate (vedi il considerando (5)), il presente riesame è divenuto obsoleto rispetto a questi paesi, e che le sue conclusioni riguardano unicamente le misure applicabili alle fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie del RPC, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia e della Repubblica di Corea.

2. PRODOTTI IN ESAME

- (15) I prodotti in esame, così come definiti uniformemente in tutti i regolamenti iniziali, sono le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate, non pettinate né trasformate

in altro modo per la filatura, originarie della RPC, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia, dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia, della Repubblica di Corea e dell'India (d'ora in poi denominate "i prodotti in esame") e attualmente classificate con il codice NC 5503 20 00. Esse sono comunemente denominate "fibre in fiocco di poliesteri".

3. RISULTATI DELL'INCHIESTA DI RIESAME

3.1. Metodologia

- (16) Al fine di determinare se le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri devono essere considerate come un unico prodotto o come due prodotti diversi, si è esaminato se esse condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse utilizzazioni finali fondamentali. A tal fine, il procedimento di produzione, l'interscambiabilità e la distinzione tra le fibre e il fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri sono stati sottoposti a valutazione.

3.2. Conclusioni

3.2.1. Osservazioni generali

- (17) Le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri sono una materia prima utilizzata in varie fasi del processo di fabbricazione di prodotti tessili. Le fibre in fiocco di poliesteri sono utilizzate sia per la filatura, vale a dire per fabbricare filamenti destinati alla produzione di tessuti, dopo essere state eventualmente mescolate con altre fibre come il cotone o la lana, o per le lavorazioni di riempimento, quale l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, ad esempio cuscini, sedili per automobili e giacche.
- (18) Le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri sono vendute in diverse tipologie di prodotto destinate alla filatura o alle applicazioni non tessute, con una o due componenti, con varie specifiche quali il denaro/decitex, la tenacità, la lucentezza, il livello di qualità, etc. Questi tipi di prodotti non sono sempre interscambiabili (fibre per la filatura e per le applicazioni non tessute, fibre con uno o due componenti, fibre aventi caratteristiche termiche specifiche, quali le fibre ignifughe, etc.). Tuttavia, come hanno evidenziato le inchieste iniziali, le loro caratteristiche fisiche e chimiche nonché le loro utilizzazioni finali sono essenzialmente le stesse. Inoltre, se è vero che non è possibile interscambiare ogni tipo di prodotto con uno qualunque degli altri, esiste almeno una interscambiabilità parziale e una sovrapposizione di utilizzazioni tra vari tipi di prodotti, nessuno dei quali è chiaramente separato da almeno alcuni altri.
- (19) È opportuno rilevare che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione non costituiscono un prodotto nuovo. Tuttavia, dal momento che costituiscono un tipo particolare di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, esse non sono state esaminate separatamente nel corso delle inchieste iniziali, dal momento che nessuna delle parti interessate ha sostenuto che le loro caratteristiche fisiche e tecniche erano diverse. Il presente riesame ha confermato che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, prodotte per la prima volta negli anni 1980 e commercializzate successivamente in paesi come il Giappone e Taiwan, nonché nella Comunità, erano già fabbricate e commercializzate in proporzioni importanti da almeno tre produttori comunitari e in almeno uno dei paesi interessati, vale a dire la Repubblica di Corea,

nel corso delle inchieste iniziali. Si è constatato infatti che le importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri comprendenti fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione originarie della Repubblica di Corea erano state effettuate a prezzi di dumping e avevano causato un pregiudizio all'industria comunitaria.

3.2.2. Caratteristiche fisiche e tecniche delle fibre in fiocco a basso punto di fusione

- (20) Le fibre di poliesteri in fiocco a basso punto di fusione sono uno dei tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri a due componenti. Si tratta di fibre di poliesteri a basso punto di fusione con una struttura anima/guaina; sono composte da un'anima di poliestere e da una guaina di poliestere copolimero. Quando è riscaldata, la guaina esterna in copolimero fonde a una temperatura più bassa dell'anima in poliestere e agisce come una colla. Esistono molte sottocategorie di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione che hanno una composizione diversa e sono caratterizzate, ad esempio, da temperature di fusione diverse.
- (21) Le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione hanno la stessa materia prima e lo stesso aspetto degli altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri. Per definizione, tuttavia, essi contengono due polimeri di poliesteri diversi. In questo contesto, è opportuno notare che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione non sono le sole fibre sintetiche discontinue di poliesteri a due componenti; ne esistono molti altri tipi, che sono sempre stati considerati come uno stesso prodotto ai fini delle procedure antidumping.
- (22) Alcuni utilizzatori comunitari e un produttore esportatore hanno sostenuto che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, a una o due componenti, sono fabbricate da materie prime diverse. L'associazione di produttori comunitari ed alcuni produttori comunitari hanno sostenuto che le materie prime di tutti i tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, comprese le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, sono le stesse. A tale proposito, è opportuno sottolineare che tutti i tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, tra cui le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, sono fabbricate a base di acido tereftalico depurato (ATD) e di glicole monoetilenico (MEG). Queste materie prime costituiscono la componente di base, alla quale si possono aggiungere additivi o componenti supplementari per garantire alle fibre alcune proprietà specifiche, come un'affidabile temperatura di fusione nel caso delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione. L'affermazione secondo la quale le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione sono fabbricate a partire da materie prime diverse è pertanto respinta.
- (23) Un produttore esportatore ha inoltre sostenuto che "l'aspetto" non era un fattore pertinente per l'analisi delle caratteristiche fisiche e tecniche di vari prodotti o tipi di prodotti. Si è osservato al riguardo che l'aspetto in quanto tale non costituisce normalmente un criterio sufficiente per definire il prodotto in questione, in particolare quando si tratta di prodotti chimici. Ciò non significa tuttavia che questo fattore debba essere totalmente ignorato. Nella fattispecie, lo stesso aspetto costituisce un elemento supplementare che consente di constatare che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri non possono essere facilmente differenziati. L'argomento è quindi respinto.

- (24) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione non possono essere considerate come aventi caratteristiche fisiche e chimiche di base diverse da quelle di altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, in particolare a due componenti.

3.2.3. *Procedimento di produzione*

- (25) Si ricorda che le inchieste iniziali hanno stabilito che, dal punto di vista della produzione, è possibile effettuare una distinzione generale tra le fibre in fiocco di poliesteri vergini, prodotte a partire da materie prime vergini, e le fibre in fiocco di poliesteri rigenerate, prodotte a partire da poliesteri riciclati.

- (26) Per quanto riguarda le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, la presente inchiesta di riesame ha rivelato che non vi sono differenze significative tra la produzione delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione ed altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri a due componenti. Si è constatato che qualunque produttore di altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri a due componenti potrebbe facilmente passare alla produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione. Sistemi di filatura di fibre a due componenti funzionano nella Comunità e nel resto del mondo da più di 20 anni. La produzione di fibre a due componenti è più complessa di quella delle fibre ad una componente. La differenza tra i due sistemi non è tuttavia tale da considerarla come sostanziale.

- (27) Alcuni utilizzatori comunitari hanno sostenuto che non sarebbe redditizio passare alla produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione. Si è affermato che, se è vero che le linee di produzione di fibre discontinue di poliesteri a basso punto di fusione ed altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri a due componenti sono fondamentalmente le stesse, il passaggio alla produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione richiederebbe alcune modifiche, in particolare il cambio delle filiere, e comporterebbe tempi di arresto notevoli. Di conseguenza, anche se è tecnicamente possibile passare alla produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e inversamente, ciò non può essere redditizio e può avere un effetto negativo sulla capacità disponibile per le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione. L'associazione dei produttori comunitari e un produttore comunitario hanno affermato che il procedimento di produzione di tutte le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri a due componenti è fondamentalmente lo stesso e che passare alla produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione non presenta alcun inconveniente tecnico, ma che tale decisione dipende unicamente dal funzionamento del mercato, e in particolare dalla domanda e dai prezzi. Inoltre, hanno sostenuto che esiste una capacità globale sufficiente per soddisfare la domanda di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione nella Comunità se le condizioni del mercato lo permettessero. A tale riguardo, è opportuno rilevare quanto segue. In primo luogo, la conclusione che non vi sono differenze sostanziali tra la produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri non è stata contestata. In secondo luogo, la redditività del passaggio alla produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione o inversamente può variare notevolmente da un produttore all'altro, ma tale cambiamento è effettivamente operato da alcuni produttori comunitari. Infine, il fatto che un produttore si dedichi alla produzione di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione dipende in grande misura dai prezzi di vendita che può ricavare da vari tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri sul mercato. A tale proposito, si sottolinea inoltre che non esiste un

produttore esclusivo di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione nella Comunità o nei paesi esportatori interessati. Di conseguenza, questo argomento non può alterare le conclusioni relative al procedimento di produzione.

- (28) Il procedimento produttivo, che non è in quanto tale decisivo per la definizione di un prodotto, non può quindi in ogni caso essere considerato come un fattore tale da differenziare le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione da altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri.

3.2.4. *Utilizzazioni finali tipiche delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione*

- (29) Considerando la loro bassa temperatura di fusione, le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione sono generalmente utilizzate nelle applicazioni tecniche non tessute e in applicazioni di riempimento rese aderenti termicamente. Le principali utilizzazioni finali riguardano i gruppi di prodotti seguenti: arredamenti per uso domestico (mobili, materassi, cuscini), automobili (tappeti, filtri), igiene personale (pannolini, prodotti assorbenti), indumenti (isolamento). In tutte le applicazioni, le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione sono mescolate e fuse con altre fibre sintetiche in fiocco di poliesteri e rappresentano in generale circa il 15% del volume delle miscele.

- (30) Alcuni utilizzatori comunitari hanno affermato che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione rappresentano circa il 15% della miscela solo nelle ovatte termoagglomerate normali destinate al mobilio ed agli articoli da letto. In alcune altre applicazioni, come gli strati di assorbimento/distribuzione, la percentuale è compresa tra il 35% ed il 50%, mentre nelle applicazioni di filtraggio dell'aria le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione rappresentano fino al 70% del totale. A tale proposito, è opportuno aggiungere che in alcune altre applicazioni, come le imbottiture di indumenti, le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione costituiscono meno del 15% del miscuglio. L'inchiesta di riesame ha evidenziato che, se è vero che il volume relativo delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione varia effettivamente nelle diverse applicazioni finali, nella stragrande maggioranza dei casi questa componente rimane minore rispetto ad altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri e rappresenta globalmente in media il 15%. La valutazione fatta al precedente considerando (29) è quindi confermata.

- (31) I principali utilizzatori di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione nella Comunità sono le industrie delle applicazioni non tessute. Queste imprese utilizzano generalmente tutta una serie di altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri che appartengono alla categoria dei non tessuti. Non esistono utilizzatori specifici di fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione nella Comunità. Si è inoltre constatato che non vi è una differenza sostanziale tra i circuiti di distribuzione delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione ed altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri. Si ricorda che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione sono sempre utilizzate mescolate con altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri.

- (32) Un produttore esportatore ha affermato che il fatto che gli stessi utilizzatori impieghino fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri e che i circuiti di distribuzione degli uni e degli altri siano fondamentalmente gli stessi non significa che si tratti di "prodotti simili". Effettivamente, questo fatto di per sé non comporta che le fibre in fiocco di poliesteri a

basso punto di fusione ed altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri debbano essere considerati come lo stesso prodotto; mostra tuttavia che non esiste alcuna differenza tra le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri per quanto riguarda la loro distribuzione. In altri termini, dal punto di vista della distribuzione, non vi sono motivi di escludere le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione dalla portata delle misure. Inoltre, come è stato dimostrato al precedente considerando (29), le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione hanno le stesse utilizzazioni finali degli altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri considerando che non possono essere utilizzate se non mescolate con queste ultime. L'argomento è quindi respinto.

- (33) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri hanno le stesse utilizzazioni finali fondamentali e sono distribuiti dagli stessi circuiti.

3.2.5. *Intercambiabilità*

- (34) Come si è dimostrato in precedenza, anche se le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione non hanno caratteristiche fisiche e chimiche di base diverse da quelle degli altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, esse possiedono alcune proprietà particolari. Tuttavia, in numerose applicazioni, le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione possono essere sostituite da altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri che utilizzano tecnologie di amalgama diverse, ad esempio l'amalgama a base di resina o l'amalgama termica attraverso altre fibre fuse. Tali fibre sono quindi essenzialmente intercambiabili con altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri.

- (35) Alcune parti hanno contestato la conclusione sopra menzionata in merito all'intercambiabilità delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione con altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri. Un produttore esportatore ha affermato che, poiché l'amalgama a base di resina e l'amalgama attraverso altre fibre fuse richiedono che si sostituiscano le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, rispettivamente, con resina e con fibre di amalgama che non sono più in poliesteri, non vi è intercambiabilità tra le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri. Alcuni utilizzatori comunitari hanno sostenuto che il ricorso alle altre tecnologie di amalgama sopramenzionate avrebbe come effetto di attribuire proprietà diverse ad alcuni prodotti finali e che, per questo motivo, tale sostituzione non è possibile in alcune applicazioni. Questi argomenti sono stati esaminati in modo più approfondito. L'inchiesta ha evidenziato che, se è vero che le varie tecnologie di amalgama non sono sempre intercambiabili in tutte le applicazioni finali, esiste tuttavia una certa intercambiabilità e che, pertanto, le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione sono in concorrenza con le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri amalgamate a base di resina e di fibre di amalgama diverse dalle fibre anima/guaina per alcune applicazioni. Di conseguenza, non si può concludere in modo generale che non esista un sostituto alle fibre di fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e che esse non siano intercambiabili con alcuni altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri..

- (36) Un produttore esportatore ha inoltre fatto notare che il suo argomento riguardante la minaccia che rappresentano per l'ambiente e la salute dei lavoratori alcune resine chimiche non era stata esaminata in modo adeguato. A tale proposito, si è osservato

che tale argomento non è pertinente in questo caso particolare, nella misura in cui in alcune applicazioni l'amalgama a base di resina non può essere sostituita da altre tecnologie di amalgama e che, in ogni caso, essa deve rispondere a tutti i requisiti ambientali nella comunità e negli Stati membri. Tale argomento è stato quindi respinto.

3.2.6. Distinzione tra le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri

- (37) Non esiste alcuna differenza visiva e tangibile tra le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione ed altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri. La sezione trasversale delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione è diversa da quella delle fibre ad un solo componente; tuttavia, non è sempre diversa da quella di altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri a due componenti. Si ricorda che esistono numerose varianti delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione che hanno, ad esempio, temperature di fusione diverse. Non è quindi possibile effettuare una distinzione chiara sulla base della temperatura di fusione. Di conseguenza, risulta che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione non possono essere facilmente differenziate da altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri e che qualunque identificazione affidabile di questo tipo di prodotto richiederebbe l'impiego di materiale sofisticato.
- (38) Alcuni utilizzatori comunitari hanno espresso il loro disaccordo con la conclusione sopra menzionata, secondo la quale le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione non possono essere facilmente differenziate da altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, in particolare per quanto riguarda la loro temperatura di fusione. È stato affermato che il punto di fusione della guaina delle fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, anche se compreso tra i 110°C e i 190°C, sarebbe sempre nettamente inferiore al punto di fusione di altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, che sarebbe vicino ai 255°C. Si è osservato che il margine di variazione delle temperature di fusione sopra indicato conferma che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione, così come altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, esistono in numerose varianti e che la loro identificazione non è sempre facilmente realizzabile. Di conseguenza, la conclusione formulata al precedente considerando (37) non può essere modificata.
- (39) Un produttore esportatore ha sostenuto che il semplice fatto che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione siano visivamente simili ad altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri non può costituire un criterio di non esclusione dalla portata delle misure. Come è stato chiarito al precedente considerando (23), se "l'aspetto" in se stesso non è di solito decisivo per rispondere alla questione di sapere se tipi di prodotti diversi devono essere considerati come uno "stesso prodotto", esso costituisce un elemento ulteriore di analisi (vedi anche il precedente considerando (16)). Il fatto che vari tipi di prodotti non possano essere facilmente differenziati non può essere ignorato. L'argomento è quindi respinto.

4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

- (40) Le precedenti considerazioni mostrano che le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e le altre fibre in fiocco di poliesteri condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse utilizzazioni finali fondamentali. In numerose

applicazioni, le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione sono direttamente o indirettamente in concorrenza con altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri sul mercato comunitario. Si conclude pertanto che è opportuno considerare le fibre in fiocco di poliesteri a basso punto di fusione e altri tipi di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri come lo stesso prodotto e di chiudere il riesame intermedio parziale sulla definizione dei prodotti cui si applicano le misure antidumping vigenti.

- (41) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali sono state formulate le precedenti conclusioni. È stato loro concesso un termine per presentare le loro osservazioni sulle informazioni comunicate.
- (42) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate ma non hanno cambiato la conclusione di non modificare la definizione dei prodotti cui si applicano le misure antidumping vigenti sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, della definizione dei prodotti interessati dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, di cui al codice NC 5503 20 00, originari della Repubblica popolare di Cina, di Arabia Saudita, della Bielorussia e della Repubblica di Corea è chiuso senza modifiche delle misure antidumping vigenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*